

Allegato 1**Rapporto finale Inchiesta Pubblica (D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e Delib.G.R. n. 11/75 del 24.03.2021)****Controdeduzioni della Proponente**

Rif.	Rapporto finale Inchiesta Pubblica	Controdeduzioni della Proponente
	Stato autorizzativo ed esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato	
1a	<p>Gli intervenuti hanno richiamato la sentenza del Consiglio di Stato n. 7490/2021, che ha accolto il ricorso presentato da alcune Associazioni e altri soggetti portatori di interessi, riconoscendo diverse illegittimità dell'iter autorizzativo dell'ampliamento dello stabilimento della Proponente, annullando i provvedimenti impugnati, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> – il Provvedimento Unico n. 82 del 9 novembre 2018, con il quale la società RWM Italia S.p.A. è stata autorizzata alla realizzazione del Reparto R200 e del Reparto R210 in Iglesias, Loc. San Marco; – la Delibera G.R. n. 3/26 del 15 gennaio 2019 avente ad oggetto “Nuovo Campo Prove R140 in comune di Iglesias. Proponente: RWM Italia S.p.A. - Procedura di Verifica di assoggettabilità alla VIA. D.Lgs. n. 152/2006” con cui la Regione Sardegna ha deliberato di non sottoporre a V.I.A. il procedimento di autorizzazione del Campo Prove 140. <p>Successivamente, in data 21.02.2023, lo stesso Consiglio di Stato, con sentenza n. 01777/2023, ha rigettato il ricorso presentato dalla Proponente per la revocazione della citata sentenza del 2021.</p>	<p>La Proponente ha risposto a tali osservazioni rilevando che nel momento in cui quegli interventi sono stati realizzati c'erano dei titoli che abilitavano a realizzarli. Successivamente è intervenuto un organo giurisdizionale che ha annullato gli atti autorizzativi che legittimavano la realizzazione degli interventi [rif. “Rapporto Finale Inchiesta Pubblica (D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e Delib.G.R. n. 11/75 del 24.03.2021), pag. 5].</p>
1b	<p>Secondo gli intervenuti vengono completamente disattese le citate sentenze in quanto l'esecuzione delle stesse obbliga il proprietario della struttura alla demolizione delle opere e al ripristino dello stato dei luoghi, poiché le opere sono state realizzate in assenza delle necessarie autorizzazioni edilizie e pertanto sono ritenute “abusive” e prive di titolo abilitativo. Diviene pertanto necessario il ritorno al precedente stato “legittimo” al fine di ricostruire la regolarità urbanistica delle aree interessate dall'ampliamento dello stabilimento e il rinnovo ab imis del procedimento autorizzativo.</p>	<p>Il Provvedimento Unico n. 82 del 9 novembre 2018, con il quale RWM Italia SpA è stata autorizzata alla realizzazione dei Reparti R200 e R210, e la Delibera G.R. n. 3/26 del 15 gennaio 2019, con cui la Regione Autonoma della Sardegna ha deliberato di non sottoporre a VIA il Campo Prove 140, sono stati annullati dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 7490/2021 per la sola mancata sottoposizione a VIA dei due progetti in questione. L'annullamento è intervenuto dopo che la realizzazione di tali progetti era stata completata.</p>

Rif.	Rapporto finale Inchiesta Pubblica	Controdeduzioni della Proponente
	Stato autorizzativo ed esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato	
		<p>Il caso di specie, dunque, è quello di progetti realizzati sulla scorta di provvedimenti autorizzatori (il Provvedimento Unico n. 82/2018 menzionato sopra, per i Reparti R200 e R210, e il Provvedimento Unico n. 45 dell'8 luglio 2019 – seguito della Delibera G.R. n. 3/26 pure sopra richiamata – per il Campo Prove R140), i quali, per successiva determinazione giudiziale, sono risultati privi di VIA (ancorché comunque assoggettati a procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA).</p> <p>Ne deriva che le opere di cui si tratta, non affette da assenza di permesso di costruire né da contrasto con esso, non rappresentano un abuso: la società proponente ha agito conformemente a quanto le era stato consentito, sulla base di atti amministrativi validi ed efficaci fino al loro annullamento e nel rispetto degli stessi, non oltrepassando, perciò, alcun apparente limite di legge né facendo cattivo uso dei titoli abilitativi rilasciati dall'amministrazione.</p> <p>Ed è proprio con riferimento a casi come quello che ci occupa, di VIA preventiva omessa, che il diritto comunitario e quello nazionale ammettono una valutazione d'impatto a titolo di regolarizzazione, cioè dopo la costruzione e/o la messa in esercizio dell'opera che interessa (senza tuttavia attribuire a tale procedura postuma funzione di sanatoria). Inoltre, stante che la VIA costituisce presupposto dell'approvazione dei progetti da assoggettare a essa, è naturale che il procedimento che porta a quell'approvazione venga poi ripetuto, all'esito della valutazione d'impatto ex post.</p> <p>Pertanto, nel caso di specie, non ha fondamento alcuno la contestazione a RWM Italia SpA di condotte abusive ed è corretto l'incardinamento della VIA postuma da parte della Regione Autonoma della Sardegna.</p> <p>Del resto, su quest'ultimo punto, la lettera della legge è chiara: l'art. 29 del D. Lgs. 152/2006 parla esattamente di progetti realizzati senza la previa sottoposizione al procedimento di VIA, invece prescritto dalla legge applicabile ratione temporis, e con riferimento a tali progetti, stabilisce che l'amministrazione faccia due cose: 1) assegni</p>

Rif.	Rapporto finale Inchiesta Pubblica	Controdeduzioni della Proponente
	Stato autorizzativo ed esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato	
		un termine all'interessato entro il quale avviare il procedimento di valutazione ambientale postumo e 2), ove richiesta, valuti la possibilità di consentirgli, a certe condizioni, la prosecuzione dei lavori o delle attività in via provvisoria, cioè nelle more della VIA postuma.
1c	<p>È stato inoltre osservato che le sentenze hanno stabilito che lo stabilimento della Proponente è un "Impianto chimico integrato", ossia un impianto per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazioni chimiche, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra loro per la fabbricazione di esplosivi. Inoltre, sia per quanto riguarda il Campo prove R140, sia per quanto riguarda gli stabilimenti R200 e R210, tra i motivi dell'annullamento dei provvedimenti di assenso e di non assoggettamento a V.I.A., la sentenza riporta il frazionamento del complessivo ampliamento dello stabilimento industriale in singoli interventi, che non sono confluiti nel procedimento di valutazione di impatto ambientale, e che, di conseguenza, è stata elusa la disciplina di tutela ambientale di cui al D.Lgs. n.152/2006 (Cfr Par. 10.1, Sent. CdS, 7490/2021).</p>	<p>Con riguardo alla qualifica dell'impianto di RWM Italia SpA come 'chimico integrato', secondo la definizione che di tale categoria di interventi è data dagli allegati della Direttiva VIA e del Codice Ambiente, le conclusioni della sentenza n. 7490/2021, resa dal Consiglio di Stato in sede di appello, sono caratterizzate da evidente irrisolutezza.</p> <p>In argomento, il giudice amministrativo d'appello così comincia il suo discorso, testualmente: <i>"Il Collegio reputa che le conclusioni cui è pervenuto il CTU nominato in primo grado non consentano di escludere in maniera inequivocabile che lo stabilimento RWM, anche solo avuto riguardo ai processi produttivi oggetto del presente contenzioso, costituisca un "impianto chimico integrato per la produzione di esplosivi", ai fini della sottoposizione a VIA obbligatoria."</i> (v. par. 12 sentenza cit.). Qui, l'uso del verbo di opinione e del modo del dubbio ('reputa', 'non consentano') e l'affastellamento di formule tutte negative (appunto 'non consentano', e poi 'escludere' nel senso di 'non ammettere' e 'in-equivocabile') sono indici di patente incertezza.</p> <p>Incertezza che viene suggellata al termine del discorso, dalla frase che così lo conclude: <i>"Ne deriva che nei casi dubbi risulta necessario adottare l'interpretazione più prudente, conforme al principio di precauzione"</i>.</p> <p>La sentenza d'appello del Consiglio di Stato, plasticamente, fa tutt'altro che stabilire, cioè fissare in maniera salda, la natura dell'impianto della proponente.</p> <p>L'insicurezza sul tema è confermata dalla sentenza n. 1777/2023, emessa dallo stesso Consiglio di Stato in sede di revocazione.</p>

Rif.	Rapporto finale Inchiesta Pubblica	Controdeduzioni della Proponente
	Stato autorizzativo ed esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato	
		<p>Questa, infatti, riferendosi alla sentenza d'appello e alle critiche da essa mosse alla CTU di primo grado circa la qualifica dell'impianto di RWM Italia SpA, afferma significativamente che: "[...] la sentenza – qualificando così l'opzione ermeneutica adottata – <u>ha sottolineato che, nei casi dubbi</u>, la direttiva VIA deve essere interpretata privilegiando il principio di precauzione".</p> <p>Pertanto, a proposito della qualifica dell'impianto, ciò che è certo è l'esitazione del giudice, la sua decisione perplessa, che lo spinge alla precauzione, e questo <u>ai soli fini della sottoposizione a VIA degli interventi</u>. Nient'altro.</p> <p>A compendio di quanto sopra, merita richiamare che nell'ambito del proc. pen. 210/2023 che si sta celebrando presso il Trib. Di Cagliari, il Consulente del Pubblico Ministero, Ing. Alessandra Salvato, dopo aver prodotto una relazione tecnica nella quale esclude categoricamente l'impianto di RWM Italia SpA dal novero degli impianti chimici integrati da sottoporre a VIA, nell'udienza dello scorso 17 maggio 2023 in sede di esame da parte del Tribunale, ha parlato di "incertezza" e di "dubbio" del Consiglio di Stato in merito a ciò, da cui l'intento "cautelativo" e la scelta della via "precauzionale" da parte dello stesso, e quindi non di sue soluzioni convinte sul punto.</p> <p>È infine errato sostenere che il frazionamento del complessivo ampliamento in singoli interventi è stato motivo dell'annullamento deciso dal Consiglio di Stato in sede d'appello.</p> <p>Invero, il motivo addotto dalla sentenza n. 7490/2021 è uno solo, <u>cioè il difetto di VIA preventiva circa i nuovi Reparti R200 e R210</u>; dopodiché il giudice, avendo assunto "la connessione funzionale tra il Campo prove e la realizzazione dei nuovi Reparti R200 e R210", <u>ha semplicemente concluso che ciò "comporta la necessità di includere anche tale intervento nel progetto di ampliamento da sottoporre a VIA obbligatoria"</u> (v. fine par. 13 sentenza cit.).</p>

Rif.	Rapporto finale Inchiesta Pubblica	Controdeduzioni della Proponente
	Non applicabilità della V.I.A. ex post	
1d	<p>Alcuni partecipanti hanno criticato l'applicabilità della procedura postuma all'intervento in oggetto, ritenendo che la medesima procedura possa essere applicata solo quando sia possibile un ipotetico ritorno alle condizioni precedenti alle costruzioni ormai dichiarate abusive.</p> <p>Secondo gli intervenuti la V.I.A. "ex post", citando una sentenza della Corte di giustizia Europea (Sez.1^ 26.07.2017, Sentenza riunite C-196/16 e C-197/161, sul progetto di realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da biogas autorizzato in assenza di una preliminare valutazione d'impatto ambientale), è possibile solo a condizione che, nel momento in cui viene svolta, tutte le alternative siano ancora praticabili e che la regolarizzazione in tale stadio procedurale consenta ancora al pubblico interessato di esercitare un'influenza effettiva sull'esito del processo decisionale.</p>	<p>La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con sentenza del 26/07/2017 nelle cause riunite C-196/16 e C-197/16, ha stabilito che, in caso di omissione di una valutazione di impatto ambientale di un progetto, "il diritto dell'Unione, da un lato, impone agli Stati membri di rimuovere le conseguenze illecite di tale omissione e, dall'altro, non osta a che una valutazione di tale impatto sia effettuata a titolo di regolarizzazione, dopo la costruzione e la messa in servizio dell'impianto interessato, purché:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le norme nazionali che consentono tale regolarizzazione non offrano agli interessati l'occasione di eludere le norme di diritto dell'Unione o di disapplicarle, e • la valutazione effettuata a titolo di regolarizzazione non si limiti alle ripercussioni future di tale impianto sull'ambiente, ma prenda in considerazione altresì l'impatto ambientale intervenuto a partire dalla sua realizzazione." <p>Con la sentenza del 26/07/2017, la Corte ha risolto così un contenzioso amministrativo tra i Comuni di Corridonia e di Loro Piceno, da un lato, e la Provincia di Macerata, dall'altro. Nel 2012, la Regione Marche ha autorizzato la realizzazione e l'esercizio degli impianti a biogas nei Comuni di Corridonia e di Loro Piceno senza una previa valutazione di impatto ambientale degli impianti, in virtù della legge regionale della Regione Marche n. 20/2011 che ha stabilito che i progetti sotto una determinata soglia potenziale termica non fossero più sottoposti a valutazione di impatto ambientale (circostanza invero completamente diversa da quella che ricorre nel caso di cui trattiamo, nella misura in cui gli interventi in oggetto sono stati oggetto di verifica di assoggettabilità a VIA nel corso di un procedimento che, ancorché riferito al Campo Prove R140, ha nel corso dell'istruttoria preso in considerazione i reparti R200 e R210).</p> <p>Nella sentenza non si legge assolutamente quanto riportato dagli</p>

Rif.	Rapporto finale Inchiesta Pubblica	Controdeduzioni della Proponente
	Non applicabilità della V.I.A. ex post	
		osservanti in merito al fatto che “che, nel momento in cui viene svolta, tutte le alternative siano ancora praticabili e che la regolarizzazione in tale stadio procedurale consenta ancora al pubblico interessato di esercitare un’influenza effettiva sull’esito del processo decisionale”.
1e	Considerato che le possibili alternative rispetto alla salvaguardia del territorio e dell’ambiente non sono più praticabili, per evitare che la procedura in corso possa rappresentare una semplice sanatoria delle opere eseguite abusivamente, gli intervenuti ritengono necessario la sospensione di tutte le autorizzazioni, fermando l’attività dell’impianto in produzione.	Si rimanda ai riscontri in rif. 1d.
1f	Inoltre, è stato rilevato che la procedura dovrebbe comprendere non solo i reparti R200, R210 e il campo prove R140, ma l’intero stabilimento in produzione, il suo ampliamento e i reparti ubicati nell’area industriale Sa Stoia di Iglesias e nell’area P.I.P. di Musei.	<p>DEPOSITO DI MUSEI</p> <p>Il fabbricato è ubicato nel Comune di Musei nella Zona Industriale P.I.P. in località Su Pranu. È stato realizzato con C.E. n. 02 del 25/01/2007 e successivamente variato con D.I.A. prot. 3702 del 17/09/2007. È distribuito su un unico livello fuori terra ed è costituito da una parte destinata a deposito materiale inerte (non esplosivo) e da una parte al servizio dell’attività di immagazzinamento, composta da uffici, spogliatoi e bagni. Allo stato attuale, all’interno del fabbricato, non è prevista la presenza continuativa di lavoratori. Quando presenti, le attività previste consistono nello stoccaggio, immagazzinamento di materie prime (tubi d’acciaio) e semilavorati (tubi d’acciaio). Presso la zona uffici, viene svolta attività tecnico-amministrativa.</p> <p>L’attività non rientra tra quelle soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R 151/2011.</p> <p>I locali sono dotati di presidi antincendio, corredati di apposita cartellonistica, ed in caso di svolgimento di attività lavorative, è prevista la presenza di addetti alle emergenze per l’antincendio e il primo soccorso, secondo quanto stabilito nel Piano di Emergenza Interna. Il fabbricato è dotato di un sistema di difese passive quali elementi costruttivi, recinzione, sistema antintrusione e di videosorveglianza.</p>

Rif.	Rapporto finale Inchiesta Pubblica	Controdeduzioni della Proponente
	Non applicabilità della V.I.A. ex post	
		<p>L'attività del deposito di Musei è regolata da Licenza Ministeriale, rilasciata dal competente Prefetto di Cagliari.</p> <p>Oltre alle attività di movimentazione interne svolte mediante l'ausilio di transpallet e carrelli elevatori, le attività che hanno luogo nel deposito prevedono l'organizzazione di movimentazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • da e verso clienti, fornitori, etc.; • da e verso lo stabilimento RWM Italia SpA di Domusnovas-Iglesias. <p>Tali movimentazioni possono riguardare materie prime (tubi d'acciaio) e semilavorati (tubi d'acciaio). Non è prevista la movimentazione di prodotti esplosivi.</p> <p>MAGAZZINO DI IGLESIAS</p> <p>Il fabbricato è ubicato in Località Sa Stoa, Iglesias, si sviluppa su due livelli fuori terra, ed è composto da una parte destinata a deposito di materiale inerte (non esplosivo) e da una parte al servizio dell'attività di immagazzinamento composta da uffici, archivi, spogliatoi e bagni. Allo stato attuale, all'interno del fabbricato, è prevista la presenza continuativa di lavoratori.</p> <p>Il fabbricato è dotato di presidi antincendio, corredati di apposita cartellonistica, ed è prevista la presenza di addetti alle emergenze per l'antincendio e il primo soccorso, secondo quanto stabilito nel Piano di Emergenza Interna.</p> <p>Oltre alle attività di movimentazione interne svolte mediante l'ausilio di transpallet, carrelli elevatori e carroponte, le attività che hanno luogo nel magazzino prevedono l'organizzazione di movimentazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • da e verso clienti, fornitori, etc.;

Rif.	Rapporto finale Inchiesta Pubblica	Controdeduzioni della Proponente
	Non applicabilità della V.I.A. ex post	
		<ul style="list-style-type: none">da e verso lo stabilimento RWM Italia SpA di Domusnovas. <p>Tali movimentazioni possono riguardare materie prime inerti, componenti meccaniche, materiale ferroso, attrezzature di lavoro, minuteria, dispositivi di protezione individuale, etc. Non è prevista la movimentazione di prodotti esplosivi.</p> <p>In ragione di quanto sopra, stante il fatto che la destinazione a semplici magazzini di scambio dei locali di cui trattasi è tale da far inquadrare gli stessi come autonome unità locali che non incidono sulle attività svolte nel sito produttivo, si ritiene che le attività in essi svolte non abbiano alcun rilievo in termini di cumulazione di impatti con le attività svolte nel sito produttivo di Domusnovas e pertanto non siano da comprendere nel perimetro oggetto dello Studio di Impatto Ambientale.</p>
1g	Per tali motivazioni gli intervenuti hanno chiesto che la richiesta di V.I.A. ex-post sia rigettata e eventualmente ripresentata con modalità diverse e, di conseguenza, il procedimento riavviato con le informazioni tecniche relative all'intero stabilimento, vecchio e nuovo e alle strutture distaccate.	La richiesta è infondata per le motivazioni ampiamente espresse in precedenza.

Rif.	Rapporto finale Inchiesta Pubblica	Controdeduzioni della Proponente
	Aspetti socio-economici	
1h	In contrapposizione con quanto rilevato dal vicedirettore di Confindustria Meridionale, il quale ha sottolineato che la società RWMI è un'industria manifatturiera (intesa come industria che produce e che ha uno stabilimento fisso) che genera sia occupazione diretta sia un consistente indotto, con investimenti che assicurano una continuità lavorativa, molti partecipanti hanno sollevato dubbi sulle effettive ricadute occupazionali dell'intervento, chiedendo chiarimenti in merito al numero di occupati stabilmente. Altri interventi hanno posto l'accento sulla finalità ultima dello Stabilimento, ovvero la produzione di armi, con i conseguenti dubbi etico-morali e sulla necessità di alternative di sviluppo per il territorio, quali ad esempio gli interventi di valorizzazione della Foresta del Marganai.	La Proponente, relativamente al numero effettivo di occupati, ha chiarito che è atteso un incremento occupazionale complessivo di circa 200 unità, che potrà essere raggiunto con l'ampliamento alla massima capacità produttiva dello stabilimento, rimandando a quanto riportato nel documento "ANALISI DI CONTESTO COSTI – BENEFICI" facente parte della documentazione prodotta nell'ambito del presente procedimento.

Rif.	Rapporto finale Inchiesta Pubblica	Controdeduzioni della Proponente
	Assenza di un progetto unitario e di una valutazione complessiva degli impatti	
1i	<p>Un aspetto sollevato da molti degli intervenuti è stato la carenza di informazioni e conseguenti valutazioni in merito alle opere esistenti e alle attività svolte prima della costruzione dei nuovi reparti in oggetto.</p> <p>Gli intervenuti hanno evidenziato che nella documentazione depositata si parla solo dei tre interventi che danno il titolo alla V.I.A., mentre con riferimento al progetto più generale di efficientamento e potenziamento delle attività dello Stabilimento, a cui si fa riferimento nello Studio di Impatto Ambientale, è presente solo un lungo elenco dei singoli interventi realizzati dopo il 2010, la loro destinazione d'uso e i procedimenti autorizzativi, presentati in maniera frammentaria e per lo più censurati, senza un cenno neanche vago agli impatti del loro esercizio. Tra questi interventi sono stati citati la realizzazione di magazzini (D170 e D137) e del piazzale A54, a seguito della quale è stato effettuato uno sbancamento in prossimità del rio che attraversa lo Stabilimento.</p> <p>Secondo gli intervenuti tale carenza ha come conseguenza una valutazione degli impatti parziale che non comprende gli impatti cumulativi; infatti lo S.I.A. si limita a valutare gli impatti dei reparti 200 e 210 e del campo prove R140, e non contiene una valutazione dell'impatto degli interventi nel loro complesso, compresi quelli che riguardano il piano di espansione dal 2016.</p> <p>Gli intervenuti hanno chiesto che il progetto di efficientamento e potenziamento delle attività dello Stabilimento citato sia parte integrante della documentazione a disposizione del pubblico, e obbligatoriamente comprenda tutte le opere autorizzate con gli 84 titoli abilitativi rilasciati dai comuni di Iglesias e Domusnovas tra il 2016 e l'estate 2019, quelle autorizzate successivamente all'estate 2019 e l'intero stabilimento attualmente in produzione, e che tale progetto sia l'oggetto della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale cumulativamente all'impianto esistente.</p>	<p>Si rappresenta che il presente procedimento di VIA ex-post è stato avviato in adempimento della determinazione del Servizio Valutazioni Impatti e Incidenze Ambientali della RAS di cui al protocollo RAS AOO 05-01-00 Prot. Uscita n. 9947 del 19/04/2022.</p> <p>In particolare, con tale provvedimento è stato disposto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>in esecuzione della citata sentenza del C.d.S. n. 7490/2021, il Campo Prove R140 e i nuovi reparti R200 e R210 debbano essere sottoposti alla procedura di V.I.A. "ex post", ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 11 delle Direttive regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) e di provvedimento unico regionale in materia ambientale (P.A.U.R.), allegato alla Delib. G.R. n. 11/75 del 24.03.2021;</i> • <i>considerato il divieto di frazionamento artificioso o scomposizione artificiosa del progetto e la necessità di una valutazione degli effetti cumulativi, riportati anche nelle motivazioni della sentenza citata, nell'ambito della V.I.A. degli interventi in oggetto, dovrà tenersi conto anche dell'impianto preesistente, e, in particolare, di tutti gli interventi successivi alla data di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.), nonché del complesso delle attività produttive svolte nell'intero stabilimento;</i> • <i>la valutazione non si dovrà limitare all'impatto futuro sull'ambiente degli impianti in oggetto, ma dovrà considerare l'impatto ambientale intervenuto a partire dalla loro realizzazione e, pertanto, la documentazione presentata dovrà contenere, ad esempio, anche i risultati delle attività di monitoraggio, eventualmente svolte in precedenza, relativi sia alla fase di realizzazione che di esercizio.</i>

Rif.	Rapporto finale Inchiesta Pubblica	Controdeduzioni della Proponente
	Assenza di un progetto unitario e di una valutazione complessiva degli impatti	
		<p>Si ritiene che i contenuti del SIA siano rispondenti alle richieste di cui sopra, avendo puntualmente ripercorso tutte le modifiche intervenute nell'assetto dello stabilimento dal 2010 al 31 dicembre 2022, avendo richiamato tutte le attività di monitoraggio effettuate sull'intero stabilimento nello stesso periodo e avendo incluso nelle valutazioni degli impatti previsti a seguito della messa in esercizio dei reparti oggetto della VIA ex-post richiesta in esecuzione della citata sentenza del C.d.S. n. 7490/2021 gli impatti associati all'esercizio dell'intero stabilimento.</p> <p>In merito alla richiesta che il progetto di efficientamento e potenziamento delle attività dello Stabilimento sia parte integrante della documentazione "libera" a disposizione del pubblico, richiamando i motivi di riservatezza che sono alla base degli omissis apportati ai documenti tecnici puntuali che sono comunque a disposizione delle Amministrazioni competenti per le necessarie istruttorie di merito, si rimanda all'Allegato 5.</p>

Rif.	Rapporto finale Inchiesta Pubblica	Controdeduzioni della Proponente
	Censura delle informazioni tecniche	
1j	<p>Alcuni partecipanti all'inchiesta pubblica hanno rilevato che molte informazioni tecniche sono state censurate da parte della Proponente.</p> <p><i>“La maggior parte delle già scarsissime informazioni sul preesistente è censurata benché il materiale dovesse essere messo a disposizione del pubblico per una consultazione completa ed efficace, per cui buona parte della consultazione risulta frammentata e lacunosa a causa dell'esposizione omissiva dei dati, dei numeri, dei soggetti coinvolti.” La stessa Sintesi non Tecnica, pur essendo un documento diretto al pubblico e pertanto non censurabile, presenta tutte le rappresentazioni grafiche oscurate rendendone la lettura difficoltosa.</i></p>	<p>Si ritiene che gli omissis, dettati dalle motivazioni più volte richiamate, su informazioni di dettaglio che comunque sono a disposizione delle Amministrazioni ai fini delle istruttorie di merito, non siano tali da pregiudicare la comprensione del progetto a fini conoscitivi, fermi i dettagli che si ritengono appannaggio degli organi tecnici chiamati ad esprimersi nell'ambito dell'istruttoria da essi condotta, e per questo presenti nelle versioni dei documenti a loro disposizione.</p>
1k	<p>Secondo gli intervenuti il mancato accesso da parte del pubblico alle informazioni tecniche e la parziale assenza di documenti e informazioni impediscono un corretto svolgimento della V.I.A. e della V.Inc.A., vanificando lo spirito stesso della procedura basata appunto sul coinvolgimento della comunità nei processi decisionali.</p>	<p>Si rimanda al riscontro di cui sopra ritenendo che le informazioni oggetto di omissis non siano tali da impedire il coinvolgimento della comunità nei processi decisionali in quanto afferenti a dettagli la cui non divulgazione non impedisce la piena conoscenza della natura e della dimensione degli interventi e delle attività legate agli interventi.</p>

Rif.	Rapporto finale Inchiesta Pubblica	Controdeduzioni della Proponente
	Mancato inserimento delle strutture ubicate esternamente allo stabilimento principale	
1l	<p>Alcuni partecipanti hanno osservato che nello S.I.A. non vengono citate le strutture e i depositi ubicati esternamente allo Stabilimento principale di Domusnovas-Iglesias, funzionali all'attività produttiva dello stabilimento.</p> <p>In particolare, si segnala la struttura ubicata all'interno dell'area industriale di Iglesias, località Sa Stoia, e il deposito ubicato in comune di Musei, località Su Pranu, zona P.I.P. lotto 2.</p> <p>In particolare, nell'unità sita nell'area industriale di Iglesias (località Sa Stoia) è previsto lo stoccaggio di oltre 32 m³ di liquidi infiammabili e di altri materiali infiammabili per una massa complessiva maggiore di 50.000 kg.</p> <p>Gli intervenuti hanno chiesto che queste unità siano incluse nella valutazione, in modo da poter adeguatamente verificare l'impatto ambientale e gli eventuali rischi per la salute della popolazione.</p>	<p>Si rimanda al riscontro fornito a punto in rif.1f, ritenendo che ciascuna di queste unità locali costituisca di fatto una attività autonoma e che pertanto la sua conduzione sia regolamentata, come lo è, dagli specifici strumenti autorizzativi richiesti dalla consistenza delle attività in essa svolte.</p>

Rif.	Rapporto finale Inchiesta Pubblica	Controdeduzioni della Proponente
	Destinazione urbanistica dell'area	
1m	Alcuni partecipanti hanno rilevato criticità in merito alla destinazione urbanistica dell'area. In particolare l'area in cui è stato realizzato l'ampliamento dello stabilimento è classificata dal Comune di Iglesias come "zona Bianca", ovvero zona in assenza di pianificazione, ritenendo pertanto l'attuale destinazione urbanistica non compatibile per un insediamento industriale quale quello in oggetto.	Si rimanda al riscontro in rif.1o con commento all'art.9 del DPR 380/2001 citato di seguito.
1n	È stato rilevato che l'art. 9 del D.P.R. 380/2001 consente la realizzazione di volumi nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici, "salvi i più restrittivi limiti fissati dalle leggi regionali". A tal proposito è stato osservato che la normativa urbanistica della Regione Sardegna non prende in considerazione l'esistenza di zone cosiddette "bianche" e che il Piano Paesaggistico Regionale, adottato appunto con una legge regionale che fissa limiti più restrittivi rispetto al D.P.R. 380/2001, fa espresso divieto di realizzare impianti industriali in assenza di adeguamento del P.U.C. al P.P.R.	Innanzitutto, l'articolo 9 parla non certo di comuni sprovvisti di strumenti urbanistici, ma di alcune aree eventualmente presenti nel territorio comunale ove, per diverse ragioni, non siano classificate urbanisticamente. L'articolo 9 cita: <i>Salvi i più restrittivi limiti fissati dalle leggi regionali</i> , il fatto "che la normativa urbanistica della Regione Sardegna non prende in considerazione l'esistenza di zone cosiddette "bianche" non vuol certo dire che impone dei limiti restrittivi.
1o	Secondo gli intervenuti, attualmente l'area interessata dal progetto deve essere considerata a destinazione agricola e, pertanto, l'approvazione del progetto dovrebbe essere condizionata ad una preventiva variante allo strumento urbanistico vigente (rif. nota Associazione Italia Nostra del 17 maggio 2023).	L'area oggetto d'intervento è classificata come zona bianca, ossia zona priva di pianificazione urbanistica ove si applica. La disciplina applicabile risulta quella prevista dall'articolo 9, comma 1, del DPR 380/2001, la quale consente la costruzione di edifici o di complessi produttivi. Art. 9 (L) - Attività edilizia in assenza di pianificazione urbanistica 1. Salvi i più restrittivi limiti fissati dalle leggi regionali e nel rispetto delle norme previste dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora d.lgs. n. 42 del 2004 - n.d.r.), nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici sono consentiti: a) gli interventi previsti dalle lettere a), b), e c) del primo comma dell'articolo 3 che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse; b) fuori dal perimetro dei centri abitati, gli interventi di nuova edificazione nel limite della densità massima fondiaria di 0,03 metri

Rif.	Rapporto finale Inchiesta Pubblica	Controdeduzioni della Proponente
	Destinazione urbanistica dell'area	
		<p>cubi per metro quadro; in caso di interventi a destinazione produttiva, la superficie coperta non può comunque superare un decimo dell'area di proprietà.</p> <p>2. Nelle aree nelle quali non siano stati approvati gli strumenti urbanistici attuativi previsti dagli strumenti urbanistici generali come presupposto per l'edificazione, oltre agli interventi indicati al comma 1, lettera a), sono consentiti gli interventi di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo 3 del presente testo unico che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse. Tali ultimi interventi sono consentiti anche se riguardino globalmente uno o più edifici e modifichino fino al 25 per cento delle destinazioni preesistenti, purché il titolare del permesso si impegni, con atto trascritto a favore del comune e a cura e spese dell'interessato, a praticare, limitatamente alla percentuale mantenuta ad uso residenziale, prezzi di vendita e canoni di locazione concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione di cui alla sezione II del capo II del presente titolo.</p> <p>Fermo quanto sopra, va rilevato che la questione della destinazione urbanistica dell'area in cui è stato realizzato l'ampliamento dello stabilimento è stata più volte al centro dell'attenzione dell'Amministrazione regionale e comunale e della giustizia amministrativa. Essa sorge in quanto l'area in cui insiste l'ampliamento è priva di classificazione da parte del piano regolatore del Comune di Iglesias, rientrando così nelle c.d. 'zone bianche', aree cioè prive di una specifica destinazione urbanistica.</p> <p>Tale questione è stata affrontata nella 'monografia istruttoria' sul campo prove della RAS (pp.28-29), nei ricorsi di Italia Nostra e delle altre associazioni al TAR Cagliari e poi in Consiglio di Stato, nella sentenza del TAR Cagliari 422/2020. In particolare, in quest'ultima decisione, le censure di Italia Nostra sono state respinte. Nella sentenza del Consiglio di Stato, di riforma della decisione appena menzionata, il tema delle zone bianche non trova alcuna determinazione contraria.</p>

Rif.	Rapporto finale Inchiesta Pubblica	Controdeduzioni della Proponente
	Destinazione urbanistica dell'area	
		<p>La premessa è apparsa necessaria, nella sua estrema sintesi, per dimostrare che l'attenzione di Italia Nostra sull'argomento è mal riposta. La società RWM Italia SpA ha operato, ancora una volta, nel solco della più piena conformità all'ordinamento. Per sincerarsene, è necessario esaminare la disciplina legislativa sulle c.d. zone bianche, quelle zone del territorio comunale che sono lasciate prive di una destinazione urbanistica specifica.</p> <p>In proposito l'art. 9, c.1, DPR 380/2001 dispone quanto segue: «Salvi i più restrittivi limiti fissati dalle leggi regionali e nel rispetto delle norme previste dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici sono consentiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) gli interventi previsti dalle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 3 che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse; b) fuori dal perimetro dei centri abitati, gli interventi di nuova edificazione nel limite della densità massima fondiaria di 0,03 metri cubi per metro quadro; in caso di interventi a destinazione produttiva, la superficie coperta non può comunque superare un decimo dell'area di proprietà». <p>L'intervento ampliativo realizzato da RWM ricade pienamente all'interno della previsione contenuta nella lett.b, rispettando il doppio criterio volumetrico e quantitativo ivi previsto. Si noti che la norma statale fa salvi gli eventuali più restrittivi limiti stabiliti dalle leggi regionali, senza indicare in alcun modo quale sia il regime urbanistico delle zone bianche (punto importante per invalidare le deduzioni, prive di riscontro normativo, di Italia Nostra, di cui si dirà appresso).</p> <p>Italia Nostra sostiene che il Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna, adottato con legge regionale, fisserebbe limiti più restrittivi facendo espresso divieto di realizzare impianti industriali in assenza di adeguamento del Piano urbanistico al suddetto Piano Paesaggistico. Più precisamente, al par.7, p.14, nota 9 delle sue</p>


Rif.	Rapporto finale Inchiesta Pubblica	Controdeduzioni della Proponente
	Destinazione urbanistica dell'area	
		<p>osservazioni, l'Associazione sostiene che l'intervento ampliativo non sarebbe compatibile né con lo strumento urbanistico del Comune di Iglesias né col Piano Paesaggistico Regionale, che farebbe appunto divieto di realizzare impianti di tale natura in assenza dell'obbligatorio adeguamento del PUC (Piano Urbanistico Comunale) al PPR. L'affermazione poggia sul contenuto dell'art.15 delle Norme tecniche di attuazione del Piano, approvato con l.r. 8/2004. L'art.15 contiene una disciplina transitoria per gli ambiti di paesaggio costieri individuati nel precedente art.14. Al primo comma dell'art.15 si stabilisce l'attività edilizia possibile per le zone omogenee A, B e C, «fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle previsioni del P.P.R.». Al secondo comma, che è quello che secondo Italia Nostra impedirebbe l'attività della società, si stabilisce l'attività edilizia nelle restanti zone C, D, F e G per i Comuni non dotati di PUC approvato distinguendo a seconda che gli interventi siano effettuati nella fascia di 2000 metri dalla linea di battigia marina oppure oltre tale fascia. In tale ultimo caso, all'interno del quale ricadrebbe l'intervento di RWM, si dice che «possono essere realizzati gli interventi previsti negli strumenti urbanistici attuativi approvati e con convenzione efficace alla data di adozione del Piano Paesaggistico Regionale, secondo la disciplina di cui al quarto comma».</p> <p>Dalla lettura dell'art.15 NTA si evince, innanzitutto, che non c'è alcun divieto di realizzare impianti industriali bensì solo una subordinazione degli interventi agli strumenti urbanistici attuativi approvati e soprattutto che la previsione si applica alle zone che hanno ricevuto una destinazione urbanistica. La norma non può quindi trovare applicazione nel caso di specie in cui l'intervento è stato realizzato in una zona bianca, priva cioè di destinazione urbanistica.</p> <p>Le restanti argomentazioni di Italia Nostra sono il frutto di mere speculazioni, come quella per cui la mancata classificazione della zona in questione darebbe vita ad una illecita agevolazione offerta alla società che sarebbe così sottratta alle più stringenti regole</p>


Rif.	Rapporto finale Inchiesta Pubblica	Controdeduzioni della Proponente
	Destinazione urbanistica dell'area	
		<p>previste per gli interventi nelle aree industriali, sottoposti all'adozione di una variante urbanistica. Solo per fugare le illazioni certo non degne di un'associazione come Italia Nostra si ricorda che la società RWM ha presentato un'istanza al Comune di Iglesias in data 15 novembre 2022 in cui ha chiesto all'ente territoriale di «attivarsi per colmare la lacuna presente nella strumentazione urbanistica comunale, che vede priva di regolamentazione la vasta parte del territorio costituita dall'isola amm.va della loc. San Marco e ciò avvalendosi della previsione dell'art.20-bis della l.r. 45 del 1989 (nel testo vigente introdotto dall'art.24, c.1, della l.r. 1/2019...».</p> <p>Può essere anche utile sottolineare che istanze simili sono state già presentate dalla precedente proprietà dello stabilimento in data 28 novembre 2005 e poi, dall'attuale proprietà RWM, in data 24 maggio 2013. Sul punto non pare doversi aggiungere altro.</p> <p>Del tutto infondate e apodittiche appaiono poi le affermazioni per cui la zona dell'intervento dovrebbe essere considerata a destinazione agricola. Certo non può ricavarsi tale azzardata conclusione, come pure fa Italia Nostra, dal confronto con la disciplina prevista per gli interventi in zona D, disciplina che richiede la previa presentazione, da parte del richiedente, di uno studio attuativo. E ciò perché, finché il Comune di Iglesias non deciderà la destinazione urbanistica, non è possibile conoscere quale sia la disciplina applicabile al singolo intervento.</p> <p>Puro esercizio di stile appaiono poi le evocazioni di altre norme che avrebbero dovuto essere applicate in concreto, come l'art.11, c.8, l.r. 23/1985 e s.m.i. (che riguarda il mutamento della destinazione d'uso degli edifici); l'art.5, c.1, d.p.r. 447/1998 (abrogato dal settembre 2010); o ancora l'art.8 d.p.r. 160/2010 applicabile ai casi in cui lo strumento urbanistico del Comune «non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti».</p>

Rif.	Rapporto finale Inchiesta Pubblica	Controdeduzioni della Proponente
	Destinazione urbanistica dell'area	
		A conclusione di queste brevi osservazioni pare opportuno riportare quanto affermato dal consulente del Pubblico Ministero, Ing. Alessandra Salvato, nel verbale di udienza del 19 maggio 2023, redatto all'interno del procedimento penale 210/2023 che si sta svolgendo di fronte al Tribunale di Cagliari. In tale occasione la consulente del PM ha affermato e ribadito che «dal punto di vista urbanistico e ambientale per quanto mi riguarda è tutto a posto. Qualunque pratica presentata dalla RWM è conforme agli standard urbanistici e ambientali».

Rif.	Rapporto finale Inchiesta Pubblica	Controdeduzioni della Proponente
	Computo dei volumi realizzati	
1p	L'associazione Italia Nostra ha chiesto chiarimenti sul computo dei volumi realizzati, in quanto non risultano chiari i presupposti alla base del medesimo calcolo (rif. nota Associazione Italia Nostra del 17 maggio 2023).	Il computo della superficie e dei volumi è stato ulteriormente approfondito a seguito di esplicita richiesta dell'ufficio urbanistica del Comune di Iglesias. A seguito di detta richiesta venne predisposto un elaborato specifico condiviso ed accettato dallo stesso ufficio.


Rif.	Rapporto finale Inchiesta Pubblica	Controdeduzioni della Proponente
	Vincoli e aree tutelate	
1q	<p>I partecipanti hanno evidenziato il ricadere degli interventi e, in generale, dello stabilimento in un contesto territoriale caratterizzato dalla presenza di una serie di vincoli ambientali e paesaggistici. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> – il campo prove R140 ricade in un'area sottoposta a vincolo idrogeologico ex art. 1 del R.D. 3267 del 1923, così come ripermite nel 15.02.2020, dal Comune di Iglesias, come deducibile dalle mappe consultabili su Sardegna Geoportale. Inoltre, alcuni intervenuti hanno evidenziato possibili rischi a causa della presenza, nell'area a nord-nord est della fabbrica, "di depositi franosi a conoide composti da frammenti di roccia di piccole dimensioni, materiale sciolto che in caso di forti piogge e eventi meteorici eccezionali non può che precipitare a valle per poi finire nell'alveo del Rio Figu che attraversa la fabbrica"; 	<p>Nella Relazione di Italia Nostra si afferma che parte dello stabilimento si trova all'interno dell'area soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. 3267/1923. A tutti gli effetti l'area del nuovo campo prove R140 ricade entro suddetta perimetrazione, a differenza del resto dello stabilimento, che è esterno. Detto Vincolo, tuttavia non preclude la possibilità di intervenire sul territorio: le autorizzazioni non vengono rilasciate quando esistono situazioni di dissesto reale, in quel caso sono rilasciate solo per la bonifica del dissesto stesso, o quando l'intervento richiesto può produrre i danni di cui all'art. 1 del R.D.L. 3267/23. La Relazione Geologica prodotta nel dicembre 2019, avente titolo "Progettazione dei muri di sostegno del poligono e plinti di fondazione pali LPS Casamatta" a supporto della progettazione, affronta sia le condizioni geolitologiche, geomorfologiche e geotecniche locali rilevando <i>"un'elevata stabilità morfodinamica dei luoghi che per questo motivo non presentano alcuna criticità geostatica e/o idraulica...."</i> fornendo ai progettisti gli input ritenuti necessari per la corretta progettazione degli interventi in sicurezza e per non modificare le condizioni di stabilità dell'area, verificando quindi la compatibilità dell'intervento con tale vincolo.</p> <p>Sempre nello stesso documento si fa riferimento a rischio idrogeologico legato alla presenza di depositi potenzialmente franosi nel settore poco a monte dello stabilimento e al pericolo dovuto ad un'area ad elevato rischio frana legato alla miniera abbandonata di Marrucciu, richiamando i contributi dell'Arch. Maria Paola Falqui e del Prof. Salvatore Carboni allegati al documento di Italia Nostra.</p> <p>Di seguito ci si riferisce a quanto asserito, nei documenti prodotti dai due tecnici citati, in merito al paventato pericolo idrogeologico.</p> <p>L'Arch. Maria Paola Falqui segnala la presenza di <i>"una zona indicata come soggetta a pericolo e rischio di frana nella zona della ex miniera di Marrucciu a monte della fabbrica e disposta sul versante ovest del bacino del rio Figu.....e di una linea di faglia diretta certa che, da nord ovest, termina direttamente sull'area del campo 140."</i></p> <p>Sempre lo stesso tecnico riporta che nel SIA alla pag.31 <i>"a proposito della composizione della litografia superficiale, questa è scistosa con frattura"</i></p>

Rif.	Rapporto finale Inchiesta Pubblica	Controdeduzioni della Proponente
	Vincoli e aree tutelate	
		<p><i>prevalente a franapoggio, cioè non in grado di frenare ma bensì favorire eventuali movimenti franosi”</i> evidenziando inoltre che in sede di sopralluogo eseguito il 25 aprile 2023 lo stesso tecnico assieme al Prof. S. Carboni e al dott. M. Coraddu, avrebbero rilevato sul versante a nord ovest della fabbrica costanza di depositi franosi di conoide composti da frammenti di roccia di piccole dimensioni, vedi foto 1, (Fig. 3 documento Falqui), materiale sciolto che in caso di eventi meteorici eccezionali potrebbero precipitare a valle nell'alveo del Rio Figu che attraversa la fabbrica.</p> <p>Con riferimento a quanto riportato dal tecnico citato si osserva quanto segue:</p> <p>La citata ex area mineraria, dista dall'insediamento industriale RWM, circa 2,6 km in linea d'aria, tuttavia il Rio Figu tra l'area mineraria e RWM, si sviluppa attraverso un alveo di oltre 3 km (più precisamente circa 3.2 km). L'alveo non ha andamento regolare, presenta curvature e pendenze relativamente contenute, scorrendo per lunghi tratti, in una valle relativamente ampia e entro depositi alluvionali, Fig.1.</p>  <p>Foto 1 (Fig. 3 documento Arch. Falqui)</p>

Rif.	Rapporto finale Inchiesta Pubblica	Controdeduzioni della Proponente
	Vincoli e aree tutelate	
		 <p>Fig. 1 Rio Figu zona Piastreddu, prima dello stabilimento RWM (da Google Earth)</p>


Rif.	Rapporto finale Inchiesta Pubblica	Controdeduzioni della Proponente
	Vincoli e aree tutelate	
		<p>Viene paventato il rischio legato alla possibile mobilitazione delle masse detritiche delle ex laverie e delle masse detritiche abbandonate, peraltro a detta dei suddetti tecnici, da considerarsi anche composte da materiali inquinanti. Viene citato che il PAI inserisce tali ex siti minerari tra le aree soggette a pericolo geomorfologico Hg3-Pericolosità elevata, come giusto che sia, visto anche lo stato di abbandono del sito.</p> <p>Stante però il quadro geomorfologico del bacino del Rio Figu, lo sviluppo sinuoso dell'alveo, il fatto che attraversi prima di arrivare alla RWM, aree vallive più ampie, che rappresentano zone naturali di espansione nel caso di un evento estremo come paventato (zona di Piasteddu), resta difficile capire quanto estremo debba essere tale evento, in particolare il flash flood tale da produrre un debris flow capace di percorrere oltre 3 km in un ambito geomorfologico d'alveo come quello del Rio Figu. Peraltro, come rivela lo stralcio della Carta della pendenza dei versanti tratta dal Piano di Assetto Idrogeologico del Comune di Iglesias (Maggio 2020), di cui alla fig.2 seguente, l'alveo tra l'ex zona mineraria e la RWM, tranne qualche limitata zona, mostra una pendenza decisamente contenuta (0-10%), con tratti, come detto come la zona di Piasteddu, dove la valle si allarga e si appiattisce permettendo un eventuale espansione della piena prima di proseguire a valle, confermando quindi la bassa probabilità che possa generarsi un debris flow di tale portata.</p> <p>Relativamente alla presenza di una <i>“faglia diretta certa che, da nord ovest, termina direttamente sull'area del campo 140”</i>, non si ritiene che tale elemento possa costituire una condizione penalizzante relativamente al quadro geomorfologico né litotecnico locale.</p> <div data-bbox="1653 427 2033 1005"> <p>Classe di pendenza (peso)</p> <ul style="list-style-type: none"> 0 - 10% (2) 11 - 20% (1) 21 - 35% (0) 35 - 50% (-1) > 50% (-2) </div> <p>Fig. 2 -Da Carta della pendenza dei versanti “Studio di Assetto Idrogeologico per la Pericolosità e il Rischio da Frana” Comune di Iglesias Maggio 2020</p>

Rif.	Rapporto finale Inchiesta Pubblica	Controdeduzioni della Proponente
	Vincoli e aree tutelate	
		<p>Peraltro, data la bassa sismicità regionale e locale, tale elemento rappresenta un fattore di possibile amplificazione locale dell'onda sismica, del tutto trascurabile se non insignificante, a meno che non si intenda per "faglia certa", una faglia capace. Come risulta dal Catalogo ISPRA ITHACA, nell'area non sono tuttavia segnalate faglie capaci. Il primo sistema segnalato, il sistema Villacidro/Sarroch, è posto ad est, a circa 15 Km di distanza.</p> <p>Riguardo a quanto affermato riguardo alla "<i>composizione della litografia</i>" e al rischio frane, si fa presente che a pag.31 del SIA quella riportata è la descrizione dell'ambito di rilievo sovralocale "Massiccio del Fluminese – Iglesiente" PUP/PTC della Provincia Sud Sardegna. Nel SIA quando si descrive il quadro geologico stratigrafico locale (pag. 60) si fa riferimento alla Formazione di Portixeddu, descritta come prevalenti metasiltiti e metarenarie quarzose feldspatiche, cui la formazione passa gradualmente. La parte inferiore della formazione è costituita da metasiltiti e metapeliti da grigie scure a grigie verdi fossilifere con alternati strati di arenarie fini e metasiltiti grigie. La parte medio alta della formazione appare invece costituita da metasiltiti e metapeliti decisamente più massive, da verdi a grigie.</p> <p>La stessa descrizione peraltro è riportata nella Relazione del Prof Carboni. Localmente come hanno potuto accertare alcuni sondaggi eseguiti a supporto di precedenti indagini sull'area, la formazione appare variamente fratturata, con una diminuzione progressiva del grado di fratturazione con la profondità. Non si parla assolutamente di fratturazione a franapoggio, che peraltro non appare segnalata in alcuno dei documenti consultati. Del resto, l'area del settore su cui è previsto il poligono di prova è caratterizzata da bassi rilievi al cui piede, come del resto mostra la stessa foto 1 (Fig.3 del documento Falqui) tendono ad accumularsi detriti di falda, che come testimoniato da sopralluoghi, hanno esiguo spessore. Peraltro, i "<i>depositi franosi a conoide</i>", tralasciando la definizione vaga riguardo alla paventata dinamica di dissesto, non risultano affatto segnalati in alcuno dei quadri geomorfologici a disposizione, meno che mai nel Recente Piano di assetto Idrogeologico pubblicato dal Comune di Iglesias, che non segnala movimenti franosi né altri elementi che indichino un'attività geomorfica significativa, inserendo l'area del RWM e contermini, tra quelle a <u>instabilità potenziale media</u>, al pari della quasi totalità del territorio, e quindi a pericolosità da frana Hg1 (pericolosità</p>

Rif.	Rapporto finale Inchiesta Pubblica	Controdeduzioni della Proponente
	Vincoli e aree tutelate	
		<p>moderata). Del resto, l'area è caratterizzata da pendenze molto blande, mediamente 0-10% (Hg1) con poche zone localizzate fino al 20% (Hg2), probabilmente coincidenti con i limitati salti morfologici presenti nell'intorno. Zone, comunque limitate in estensione, con pendenze fino al 35% (Hg3), sono segnalate ben più a monte, Fig.3.</p>  <p>Fig. 3 -Da Carta della pericolosità di frana “Studio di Assetto Idrogeologico per la Pericolosità e il Rischio da Frana” Comune di Iglesias</p> <p>Oltre a quanto sopra, va rilevato che nella CDS concernente nello specifico l'autorizzazione del Campo prove R140, partecipò l'Ass. Difesa Ambientale che, con nota della Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale - Servizio territoriale ispettorato ripartimentale di Iglesias, prot. 56514 del 01/09/2017, comunicava che l'area oggetto dell'intervento di realizzazione del reparto R140 non risultava sottoposta a vincolo idrogeologico.</p>
1r	<p>– lo stabilimento risulta parzialmente realizzato all'interno di un'area individuata ad elevato rischio idrogeologico per la presenza del Rio Figu che gli studi di compatibilità idraulica</p>	<p>Con riferimento alle osservazioni del Prof. Carboni che richiama gli esiti dello STUDIO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA PERICOLOSITÀ E IL RISCHIO IDRAULICO del Comune di Iglesias, si osserva quanto segue:</p>


Rif.	Rapporto finale Inchiesta Pubblica	Controdeduzioni della Proponente
	Vincoli e aree tutelate	
	<p>dei Comuni di Domusnovas e di Iglesias considerano a rischio esondazione molto elevato. In particolare, nello Studio di Assetto Idrogeologico adottato con la deliberazione del Consiglio Comunale di Iglesias n. 39 del 15 Luglio 2021, nella tavola 3.4 “Aree di pericolosità idraulica”, la parte del bacino del Rio Figu (altrove indicato anche come Rio Gutturu Mannu), interna allo stabilimento, è classificata come Hi4 – “pericolosità idraulica molto elevata”. Ciononostante, hanno sottolineato gli intervenuti, nell’area prospiciente il rio sono presenti numerosi manufatti, alcuni dei quali realizzati prima del 2017, quando la Proponente ha avviato il piano di ampliamento e potenziamento produttivo dello stabilimento, mentre altri sono stati realizzati dal 2018 in poi, sempre nell’ambito di tale piano; tra questi si citano il nuovo magazzino D170, il nuovo locale F126 per la quadra e per i mezzi di emergenza antincendio, le modifiche al reparto R95, la “SUBSTATION I2” e il piazzale esterno A54, opera quest’ultima che ha comportato lo sbancamento dell’alveo del Rio Figu. Anche la recente realizzazione dei nuovi reparti R200 ed R210 per la produzione di esplosivi di tipo PBX e degli ordigni con questi carichi ha comportato ulteriori edificazioni in prossimità del rio Figu, per una superficie complessiva di 387,17 m².</p>	<p>sulla base del documento citato, in effetti, alcuni degli edifici realizzati precedentemente alla edificazione dei reparti R200 e R210 e del reparto R140 ricadono entro perimetrazioni di pericolosità elevata, così come altri ricadono nella fascia 1A salvaguardia Art. 30ter NTA del PAI, come si riporta nella fig. 1 seguente.</p> <div data-bbox="1182 539 1921 1284"> <p>Aree a pericolosità idraulica</p> <ul style="list-style-type: none"> H1 - Aree di pericolosità idraulica moderata H2 - Aree di pericolosità idraulica media H3 - Aree di pericolosità idraulica elevata H4 - Aree di pericolosità idraulica molto elevata Fasce 1A salvaguardia Art. 30ter NTA del PAI </div>


Fig. 1 sovrapposizione tra carta della pericolosità idraulica Studio Comune di Iglesias e foto dell’area da Google Earth

Rif.	Rapporto finale Inchiesta Pubblica	Controdeduzioni della Proponente
	Vincoli e aree tutelate	
		<p>A tutti gli effetti, nel tratto che interessa lo stabilimento RWM, lo studio mette in evidenza la possibilità di esondazione da parte del Rio Figu per piene con tempi di ritorno $Tr=500-200$ anni; ma poco a monte si hanno possibilità di esondazione anche per $Tr=100$ anni. I battenti appaiono relativamente contenuti da qualche decimetro (zona sezione idraulica 3723.64) a oltre 50 cm nel settore più a monte. A seguito di tali studi anche il PGRA/PAI Sardegna nel dicembre 2022 ha aggiornato il quadro di pericolosità, Fig. 2. I precedenti quadri di pericolosità non avevano indicazione di tali scenari di pericolosità per il Rio Figu, tanto che lo stesso Piano di Protezione Civile del Comune di Iglesias (agg. aprile 2018) mostra uno scenario in cui suddetto il rio non presenta fasce di pericolosità. Gli edifici oggi ricadenti entro le fasce di rischio sono antecedenti alle attuali perimetrazioni del PGRA/PAI e allo studio idraulico fatto eseguire dal Comune di Iglesias. Quindi nelle dovute pratiche autorizzative non è stato sicuramente tenuto conto di tale rischio. Nello stesso SIA si fa riferimento al quadro PGRA/PAI antecedente all'aggiornamento del Dic. 2022, che, come detto, non mostra tali perimetrazioni.</p>  <p> <input checked="" type="checkbox"/> Pericolo Idraulico (Rev. Dic. 22) ■ HI* - (Aree da modellazione 2D con $V_p \leq 0,75$) ■ HI0 - P0 (Tratto studiato nel quale la piena risulta contenuta all'interno delle sponde per tutti i Tr) ■ HI1 - P1 (Aree a pericolosità idraulica Moderata o Fascia geomorfologica) ■ HI2 - P2 (Aree a pericolosità idraulica Media) ■ HI3 - P2 (Aree a pericolosità idraulica Elevata) ■ HI4 - P3 (Aree a pericolosità idraulica Molto elevata) </p> <p>Fig. 2 Quadro di pericolosità idraulica PGRA/PAI Sardegna (Agg. Dic. 2022)</p>

Rif.	Rapporto finale Inchiesta Pubblica	Controdeduzioni della Proponente
	Vincoli e aree tutelate	
		<p>Nella nota del Prof. Carboni si fa riferimento alla gerarchizzazione del reticolo idrografico, riportando come il Rio Figu rientri, in base alla classificazione Horton-Strahler, nella categoria 3, per cui vigerebbe una fascia di 50 metri per ogni lato a partire dall'asse del rio stesso da sottoporre a studi specifici idraulici, situazione di fatto superata dallo Studio Idrologico eseguito dalla società Criteria per il comune di Iglesias che ha rilevato lo scenario di rischio ripreso dal vigente PGRA.</p> <p>Relativamente ai due corsi minori che attraversano trasversalmente l'area dello stabilimento e che vengono indicati con fascia di salvaguardia ai sensi dell'Art. 30ter NTA del PAI, tenendo conto di quanto osservabile sul portale cartografico regionale, in base alla classificazione già citata, per i suddetti si ricava una categoria 2/1. Ne deriverebbe quindi una fascia a cavallo dei due rii, che per quello più centrale varierebbe da max 50 (25 metri per lato) a 20 metri (10 metri per lato) nel tratto finale, e per quello più meridionale di max 20 metri (10 metri per lato). Solo alcuni degli edifici e/o strutture presenti sembrano interferire, peraltro in parte, con tali fasce. Si precisa tuttavia che in base al citato disposto di norma, i proponenti, sono tenuti ad effettuare apposito studio idrologico-idraulico obbligatorio, volto a determinare le effettive aree di pericolosità, solo per i tratti/corsi di ordine maggiore di due, e pertanto non sono e non erano obbligatori nel caso di specie.</p>
1s	Secondo quanto osservato dagli intervenuti, le strutture edilizie presenti nella fascia "protetta" del rio sono espressamente vietate dalle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico della Sardegna. Il comma 4) lett. f) dell'art. 27 richiama in particolare il divieto per <<i>nuovi stabilimenti o ampliamenti di stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo 17.8.1999, n. 334, "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose">>.	Si richiama l'attenzione al fatto che il comma 4) lett. f) dell'art. 27 delle norme di PAI, richiama la disciplina delle aree di pericolosità idraulica molto elevata. Come già puntualizzato, prima dell'aggiornamento degli studi idraulici a base delle carte di pericolosità del quadro PGRA/PAI Sardegna (aggiornamento Dic. 2022), il Rio Figu non presentava fasce di pericolosità. Pertanto le varie autorizzazioni sono state ottenute in assenza di vincoli in tal senso.
1t	Inoltre, è stato rilevato che sul medesimo bacino imbrifero, a una distanza di circa 2,6 km a monte dello stabilimento, si trova un'area ad elevato rischio frana riconducibile alla miniera abbandonata di Macciurru, presso la quale si trovano discariche	La citata ex area mineraria, dista dall'insediamento industriale RWM, circa 2,6 km in linea d'aria, tuttavia il Rio Figu tra l'area mineraria e RWM, si sviluppa attraverso un alveo di oltre 3 km (circa 3.2 km). L'alveo non ha andamento regolare, presenta curvature e pendenze relativamente

Rif.	Rapporto finale Inchiesta Pubblica	Controdeduzioni della Proponente
	Vincoli e aree tutelate	
	<p>abbandonate di materiale minerario. I partecipanti esprimono la loro preoccupazione legata alla possibilità che, nel caso in cui eventi meteorici molto intensi dovessero destabilizzare le discariche abbandonate della stessa miniera, i detriti verrebbero portati dalle acque del torrente direttamente nel bacino del rio Figù, investendo inevitabilmente l'area dello stabilimento. Secondo gli intervenuti lo S.I.A. non contiene nessuna considerazione in merito;</p>	<p>contenute, scorrendo in una valle relativamente ampia ed entro depositi alluvionali, Fig.1. Viene paventato il rischio legato alla possibile mobilitazione delle masse detritiche delle ex laverie e delle masse detritiche abbandonate, peraltro da considerarsi anche composte da materiali inquinanti. Viene citato che il PAI inserisce tali ex siti minerari tra le aree soggette a pericolo geomorfologico nella categoria Hg3-rischio elevato, come giusto che sia, visto anche lo stato di abbandono del sito.</p> <p>Stante però il quadro geomorfologico del bacino del Rio Figù, lo sviluppo sinuoso dell'alveo, il fatto che attraversi prima di arrivare alla RWM, aree vallive più ampie, che rappresentano zone naturali di espansione (zona di Piasteddu), resta difficile capire quanto estremo debba essere tale evento, in particolare il flash flood tale da produrre un debris flow capace di percorrere oltre 3 km in un ambito geomorfologico d'alveo come quello del Rio Figù. Peraltro, come rivela lo stralcio della Carta della pendenza dei versanti tratta dal Piano di Assetto Idrogeologico del Comune di Iglesias (Maggio 2020), di cui alla fig.2, l'alveo tra l'ex zona mineraria e la RWM, tranne qualche limitata zona, mostra una pendenza decisamente contenuta (0-10%), con tratti, come la zona di Piasteddu, dove la valle si allarga e si appiattisce permettendo un eventuale espansione della piena prima di proseguire a valle, confermando quindi la bassa probabilità che possa generarsi un debris flow di tale portata.</p>

Rif.	Rapporto finale Inchiesta Pubblica	Controdeduzioni della Proponente
	Vincoli e aree tutelate	
		 <p>Fig. 1 Rio Figu, zona Piasteddu, prima dello stabilimento RWM (da Google Earth)</p>

Rif.	Rapporto finale Inchiesta Pubblica	Controdeduzioni della Proponente
	Vincoli e aree tutelate	
		 <p>Fig. 2 -Da Carta della pendenza dei versanti "Studio di Assetto Idrogeologico per la Pericolosità e il Rischio da Frana" Comune di Iglesias Maggio 2020</p>
1u	<ul style="list-style-type: none"> il Rio Figu, comprese le sue sponde per una fascia di 150 m, è bene paesaggistico ai sensi dell'articolo 142 del D.Lgs. 42/2004. Gli intervenuti hanno osservato che tale fascia è stata cementificata e impermeabilizzata. Lo studio avrebbe dovuto contenere un elenco degli edifici ricadenti all'interno della fascia di rispetto con la relativa cronologia della loro edificazione, mentre lo S.I.A. riporta solo un elenco di opere realizzate dal 2010, completamente censurate. Inoltre, è stato rilevato che per lo stabilimento nel suo complesso manca un 	<p>Si ritiene che gli omissis, dettati dalle motivazioni più volte richiamate, su informazioni di dettaglio che comunque sono a disposizione delle Amministrazioni ai fini delle istruttorie di merito, non siano tali da pregiudicare la comprensione del progetto a fini conoscitivi, fermi i dettagli che si ritengono appannaggio degli organi tecnici chiamati ad esprimersi nell'ambito dell'istruttoria da essi condotta, e per questo presenti nelle versioni dei documenti a loro disposizione.</p>

Rif.	Rapporto finale Inchiesta Pubblica	Controdeduzioni della Proponente
	Vincoli e aree tutelate	
	nullaosta paesaggistico da parte della Soprintendenza, perché sono stati in passato rilasciati solamente nullaosta per alcuni interventi parziali;	
1v	<p>– l’area di intervento ricade all’interno dell’Ambito di paesaggio numero 7 “Bacino metallifero” del P.P.R. ed è classificata come “zona ricoperta da bosco”. È stato fatto presente che lo S.I.A. specifica che buona parte del rimboschimento che occupava la parte nord orientale dell’area dello stabilimento, in Comune di Iglesias, è stata eliminata nel corso della realizzazione del progetto di espansione e potenziamento dello stabilimento. Lo S.I.A., tuttavia, non quantifica le superfici boschive complessive distrutte dagli interventi. Considerato però che il solo cantiere per gli scavi e gli sbancamenti propedeutici alla realizzazione dei nuovi reparti R200 ed R210 ha interessato una superficie di circa 75.000 m², la distruzione della copertura boschiva deve aver interessato molte decine di migliaia di m².</p> <p>Secondo gli intervenuti il progetto presentato dalla Proponente è in contrasto col il P.P.R., in quanto lo stesso piano fa espresso divieto di realizzare nelle zone ricoperte da bosco “interventi edilizi o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica, fatti salvi gli interventi di modificazione atti al miglioramento della struttura e del funzionamento degli ecosistemi interessati e delle condizioni in atto e alla mitigazione dei fattori di rischio e di degrado”;</p>	Per l’intervento di realizzazione dei reparti R200 e R210 e del reparto R140, e comunque di tutti quelli realizzati in zona vincolata paesaggisticamente, è stato richiesto il nullaosta paesaggistico, prevedendo le dovute opere di mitigazione e/o compensazione.
1w	<p>– l’area dello stabilimento ricade all’interno del Parco Geominerario Ambientale e Storico “Sulcis-Iglesiente-Guspinese”; la vocazione storico-culturale dell’area è testimoniata dalla presenza quasi capillare di emergenza architettoniche, archeologiche e storiche in tutto il Sulcis, dalla costa fino all’interno, anche nel territorio di Domusnovas e fino</p>	<p>Per tutti gli interventi che hanno comportato modifiche, realizzazioni di nuovi volumi o di nuove superfici, è stato coinvolto, in sede di conferenza di servizi, il Parco Geominerario Ambientale e Storico “Sulcis-Iglesiente- Guspinese.</p> <p>Si sottolinea che una porzione piuttosto estesa della Provincia (fra cui centri urbani e aree industrializzate, anche di recente realizzazione) ricade all’interno del perimetro del Parco Geominerario. Ciò non preclude la</p>

Rif.	Rapporto finale Inchiesta Pubblica	Controdeduzioni della Proponente
	Vincoli e aree tutelate	
	all'area archeologica a nord-est dello stabilimento. Lo stabilimento è il vero corpo estraneo di un'area che avrebbe un'altra vocazione, legata alla valorizzazione di risorse materiali e culturali importanti;	realizzazione di detti interventi in tale area.
1x	<p>– lo stabilimento è prossimo alla Z.S.C. ITB041111 "Monte Linas Marganai". È stato evidenziato che l'area del Monte Linas Marganai è un'area di grande interesse sia per la presenza di habitat indicati nella Direttiva Habitat, sia perché ospita specie di notevole importanza, molte delle quali uniche a livello internazionale. Gli intervenuti ritengono che la V.Inc.A. non abbia preso in seria considerazione gli eventuali danni e le interferenze che la presenza dello stabilimento e del campo prove potrebbe causare alla conservazione degli habitat e delle specie tutelate all'interno dell'area protetta. Tra gli effetti negativi menzionati, particolare preoccupazione desta il disturbo acustico generato dall'attività del campo prova. A tal proposito sono stati chiesti chiarimenti sui valori dei livelli di rumorosità riportati nello S.I.A. e sulle metodologie utilizzate per la valutazione dell'impatto. È stato osservato che i livelli di soglia con cui effettuare il confronto non dovrebbero essere quelli relativi alle aree residenziali (Classe seconda del DPCM 14/11/1997), ma dovrebbero essere scelti al fine di non arrecare danno agli habitat e alle specie presenti nel sito. È noto dalla letteratura scientifica come molte specie di uccelli siano fortemente disturbate dall'inquinamento acustico, specie dalle sorgenti impulsive, e che tendano ad allontanarsi dalle aree soggette a inquinamento acustico anche a livelli notevolmente inferiori ai 55 dB(A) diurni fissati per la Classe seconda del DPCM 14/11/1997, che quindi non costituisce un valore cautelativo adeguato.</p>	<p>Nell'ambito del presente procedimento è stato prodotto quanto richiesto per il Livello I di VInCA (Screening), redatto secondo format che è in accordo a quanto previsto dalle Linee Guida Nazionali, adottate dalla Regione Sardegna con la D.G.R. n. 30/54 del 30 settembre 2022 ("Direttive Regionali per la Valutazione d'Incidenza Ambientale").</p> <p>Si richiama che la questione è stata già affrontata nella 'monografia istruttoria' sul campo prove della RAS (pp. 29-30), nella quale, a seguito di puntuale disamina delle osservazioni a suo tempo prodotte da ITALIA Nostra e delle controdeduzioni prodotte nella stessa sede da parte di RWMI, lo SVA si è espresso nei termini che seguono "...è stato effettuato uno screening di incidenza che ha portato l'Ufficio ad escludere la necessità di sottoporre l'intervento a Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi del DPR 357 del 1997". Trattandosi di valutazione di merito espressa con specifico riferimento a quanto riproposto dagli osservanti in questa sede, si ritiene dover fare integrale riferimento a quanto espresso nella circostanza richiamata e alle valutazioni tecniche espresse in tale sede.</p>
1y	Inoltre, nel caso in esame la valutazione degli impatti sulla biodiversità risulta carente e lacunosa, non essendo stati	Si rimanda al riscontro fornito al punto precedente oltre che a quanto riportato nella 'monografia istruttoria' sul campo prove della RAS, nella quale a pagina

Rif.	Rapporto finale Inchiesta Pubblica	Controdeduzioni della Proponente
	Vincoli e aree tutelate	
	<p>sottoposti a valutazione di incidenza tutti gli interventi realizzati, che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi.</p>	<p>11 il Settore VI-VAS così si esprime:</p> <p>“Dall’analisi dei dati e delle informazioni disponibili presso questo Assessorato, l’Area di Intervento non risulta interessata da alcun habitat di interesse comunitario, né dalla presenza di specie vegetali rare e/o di interesse conservazionistico. L’<i>Helichrysum montelinasanum</i>, citato quale specie degna di tutela in alcune osservazioni pervenute, non è presente nel sito né nelle vicinanze in quanto specie del piano montano (900 -1100 m slm) che solo occasionalmente ed in alcune stazioni viene rinvenuto a quote collinari (500 – 600 m slm). In merito alle specie animali di interesse conservazionistico presenti nel SIC “Monte Linas Marganai” si ritiene di poter concordare con le controdeduzioni alle osservazioni prodotte dalla Società proponente circa la ininfluenza dell’impatto acustico nell’area tutelata.</p> <p>A seguito di tale analisi, vista l’assenza di effetti significativi diretti e indiretti sulle specie e gli habitat, si valuta pertanto che non è necessario sottoporre il progetto ad ulteriori fasi del procedimento di Valutazione di incidenza”.</p> <p>Sempre nella stessa monografia a pag. 29 si dà atto che “Con riguardo ai timori faunistici nel Piano di gestione del SIC in questione esiste una dettagliata descrizione della componente faunistica dell’area. La conclusione del capitolo 3.7.4 ‘Uccelli’ del suddetto Piano è che “Purtroppo si deve segnalare che tutte le specie citate, in questi ultimi anni, hanno subito una drastica riduzione del numero degli individui, con un conseguente declino delle popolazioni naturali”.</p> <p>Tutte le specie di uccelli riportate nel Piano non sono presenti nell’area SIC più prossima alla realizzazione dell’intervento; pertanto, in considerazione che l’intervento in questione è fuori dall’area SIC ed in relazione all’assenza di tali specie, al periodo di accoppiamento, deposizione uova, nidificazione e frequenza di utilizzo del Campo Prove (max 30 volte all’anno), risulta ininfluente l’impatto acustico in tale area. Verranno eseguiti, come specificato nella documentazione allegata al progetto, gli autocontrolli al fine di verificare la conformità dei livelli sonori ai limiti di legge.</p> <p>Con riguardo, invece, alla presenza dell’<i>Helichrysum montelinasanum</i>, si rileva che dalla Tavola 7 “Habitat, Fauna e Unità di Paesaggio”, parte integrante e sostanziale della cartografia allegata al Piano di gestione del SIC</p>

Rif.	Rapporto finale Inchiesta Pubblica	Controdeduzioni della Proponente
	Vincoli e aree tutelate	
		<p>ITB041111 “Monte Linas – Marganai”, le località dove si insedia l’<i>Helichrysum montellinasanum</i> sono distanti decine di chilometri da dove andrà ad insistere il Campo Prove”.</p> <p>Anche a fronte di quanto sopra lo SVA ha espresso in tale sede la propria conclusione circa la non necessità di sottoporre l’intervento a Valutazione di Incidenza Ambientale di cui al riscontro fornito al punto precedente.</p>

Rif.	Rapporto finale Inchiesta Pubblica	Controdeduzioni della Proponente
	Gestione delle terre e rocce da scavo	
1z	<p>Alcuni intervenuti lamentano una non corretta gestione delle terre e rocce da scavo derivanti dalla realizzazione dei nuovi reparti R200 e R210. È stato rilevato che nella descrizione dei progetti contenuta nello S.I.A. e nella <i>“Relazione sull'utilizzo delle terre e rocce di scavo”</i> si conferma il <i>“riutilizzo integrale dei materiali movimentati esclusivamente all'interno del medesimo cantiere, previo trattamento riconducibile alla normale pratica industriale ove necessario. ... Opportune campionature ed analisi di verifica sui terreni saranno condotte in fase operativa, qualora si ritenga necessario.”</i> Tuttavia, nelle relazioni non si fa cenno al tipo di trattamento a cui sono stati sottoposti i materiali escavati e tantomeno alle verifiche condotte in fase operativa.</p>	<p>Le terre e rocce da scavo, riutilizzate in situ, sono escluse dal campo dei “rifiuti” ai sensi dell’art. 185, comma 1. del D.Lgs. 152/2006.</p> <p>Le terre e rocce scavate, per la specifica destinazione di riutilizzo, sono state sistemate a regola d’arte e non sottoposte a trattamenti diversi dalla normale pratica industriale.</p> <p>La “normale pratica industriale” consistente nella “riduzione volumetrica mediante macinazione” è prevista ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera o ed Allegato 3 del DPR 13 giugno 2017, n. 120.</p>

Rif.	Rapporto finale Inchiesta Pubblica	Controdeduzioni della Proponente
	Rischio incendi e incidenti	
1aa	<p>Alcuni partecipanti hanno evidenziato criticità in merito al rischio di incendi. È stato asserito che un incendio causato dall'esplosione accidentale dei prodotti dello stabilimento potrebbe avere come conseguenza l'innescio di incendi non solo all'interno dello stabilimento ma anche nelle aree circostanti. E questo sembra molto probabile, specie se l'evento accidentale si verificasse nelle stagioni calde, considerato che una parte dei terreni che circondano lo stabilimento, tra regione boschiva e pascolo cespugliato, sono soggetti a incendi estivi. Secondo gli intervenuti la viabilità è inadeguata alla percorrenza dei mezzi di soccorso.</p>	<p>Lo stabilimento RWM Italia SpA di Domusnovas-Iglesias è uno stabilimento a rischio di incidente rilevante, di soglia superiore, rientrante nel campo di applicazione del D. Lgs. 26 giugno 2015, n. 105, e soggetto quindi ai suoi obblighi e alle sue disposizioni.</p> <p>A partire dall'entrata in vigore del succitato decreto, il Gestore dello stabilimento, fra gli altri adempimenti, ha provveduto ad inviare agli enti di competenza il Rapporto di Sicurezza (art. 15 D. Lgs. 26 giugno 2015, n. 105), documento finalizzato a dimostrare:</p> <ol style="list-style-type: none"> che il Gestore ha messo in atto la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e un sistema di gestione della sicurezza per la sua applicazione; sono stati individuati i pericoli di incidente rilevante e i possibili scenari di incidenti rilevanti e sono state adottate le misure necessarie per prevenirli e per limitarne le conseguenze per la salute umana e per l'ambiente; la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione di qualsiasi impianto, deposito, attrezzatura e infrastruttura, connessi con il funzionamento dello stabilimento, che hanno un rapporto con i pericoli di incidente rilevante nello stesso, sono sufficientemente sicuri e affidabili; sono stati predisposti i piani d'emergenza interna e sono stati forniti al Prefetto gli elementi utili per l'elaborazione del piano d'emergenza esterna; sono state fornite all'autorità competente informazioni che le permettano di adottare decisioni in merito all'insediamento di nuove attività o alla costruzione di insediamenti attorno agli stabilimenti già esistenti. <p>In particolare, sono stati predisposti:</p> <ul style="list-style-type: none"> Rapporto di Sicurezza n° RDS0000002_-00 del 27 maggio 2016, approvato dal Comitato Tecnico Regionale della Regione Sardegna con nota della Direzione Regionale per la Sardegna dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, protocollo n° 0017946 dell'11 novembre 2020; Rapporto di Sicurezza n° RDS0000003_-00 del 27 maggio 2021, la cui istruttoria non è stata ancora avviata dal competente Comitato Tecnico Regionale della Regione Sardegna.

Rif.	Rapporto finale Inchiesta Pubblica	Controdeduzioni della Proponente
	Rischio incendi e incidenti	
		<p>Le analisi dei rischi svolte hanno portato a considerare l'esplosione come unico top event di un incidente rilevante, anche con possibile impatto all'esterno dello stabilimento. Sono considerati trascurabili il rischio in presenza di gas tossici, di proiezioni di frammenti, di vibrazioni dovute al propagarsi di onde sismiche a seguito di un'esplosione, e l'irraggiamento termico provocato da un eventuale incendio di sostanze esplosive.</p> <p>In ragione di quanto, lo scenario evocato dagli osservanti non è ritenuto credibile e per questo non rientra tra quelli analizzati Rapporto di Sicurezza n° RDS0000002_-00 del 27 maggio 2016, approvato dal Comitato Tecnico Regionale della Regione Sardegna con nota della Direzione Regionale per la Sardegna dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, protocollo n° 0017946 dell'11 novembre 2020.</p>
1ab	<p>Ulteriore rischio di incendi è legato al deposito di infiammabili di Sa Stoia, che si trova nella zona industriale di Iglesias. Il deposito di infiammabili è circondato da altre strutture che potrebbero essere coinvolte da un eventuale incidente. Inoltre, in vicinanza sono presenti altri elementi sensibili, quali la S.S. 130 e la stazione ferroviaria. Considerata la posizione critica è auspicabile lo spostamento o la dismissione del deposito.</p>	<p>Il magazzino RWM Italia SpA, sito in Loc. Sa Stoia, Iglesias, è un fabbricato destinato ad uso magazzino che si sviluppa su due livelli fuori terra, composto da una parte destinata a deposito di materiale inerte (non esplosivo) ed una parte al servizio dell'attività di immagazzinamento composta da uffici, archivi, spogliatoi e bagni.</p> <p>È stata presentata al Comando Provinciale VV.F. di Cagliari, in data 10 giugno 2019, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), valevole quale titolo abilitativo all'esercizio dell'attività ai soli fini antincendio, per le seguenti attività soggette ai sensi dell'Allegato I del D.P.R. 151/2011 e s.m.i.:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Attività 70.1.B: locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m2 (fino a 3000 m2) con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg; – Attività 12.2.B: depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, per capacità geometrica complessiva compresa da 1 m3 a 50 m3; – Attività 34.2.C: depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg. <p>In data 6 febbraio 2020 il Comando Provinciale VV.F. di Cagliari, ha effettuato una visita tecnica presso il Magazzino di Iglesias, rilasciando parere favorevole al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi. Il Comando Provinciale VV.F. di Cagliari ha rilasciato successivamente il certificato di prevenzione incendi fascicolo n.32986, prot.0003101 del 11 febbraio 2020</p>

Rif.	Rapporto finale Inchiesta Pubblica	Controdeduzioni della Proponente
	Rischio incendi e incidenti	
1ac	<p>Infine è stato rimarcato che l'intero stabilimento è ancora privo di Piano per le Emergenze Esterne, necessario per garantire condizioni di sicurezza sia ai lavoratori che agli abitanti delle aree limitrofe allo Stabilimento.</p>	<p>Per gli stabilimenti di soglia superiore rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. 26 giugno 2015, n. 105, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da eventuale accadimento di incidenti rilevanti, il Prefetto, d'intesa con le regioni e con gli enti locali interessati, sentito il CTR e previa consultazione della popolazione, predispone il Piano di Emergenza Esterna di cui all'art. 21 dello stesso decreto e ne coordina l'attuazione.</p> <p>A partire dal 20 febbraio 2023, la bozza del Piano di Emergenza Esterna relativo allo stabilimento RWM Italia SpA di Domusnovas-Iglesias è stata pubblicata sul sito istituzionale della Prefettura di Cagliari e dei Comuni di Domusnovas e Iglesias. Il Piano di Emergenza Esterna è al momento nella "fase di consultazione", così come previsto dall' art. 21, comma 10, del D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105: successivamente al 60° giorno dalla data di pubblicazione della bozza del Piano, il Prefetto ha iniziato a valutare le osservazioni e le proposte formulate dalla popolazione al fine della predisposizione e adozione del documento finale.</p> <p>Nella bozza del Piano è riportato che l'evento incidentale ipotizzato con possibile impatto all'esterno dello stabilimento, è l'esplosione.</p> <p>Sono poi riportate le seguenti tabelle:</p>

Rif.	Rapporto finale Inchiesta Pubblica	Controdeduzioni della Proponente		
		Rischio incendi e incidenti		
		EFFETTO	VALUTAZIONE	GIUSTIFICAZIONE
		Irraggiamento termico	Non significativo	Il potere calorifico degli esplosivi è limitato rispetto a quello dei liquidi infiammabili. Il calore di combustione degli esplosivi principali è molto più basso rispetto ai prodotti petroliferi (gasolio 10.200 Kcal/Kg contro TNT 3.700 Kcal/Kg); inoltre, nel caso di incendio che interessa l'esplosivo, dopo qualche minuto lo stesso incendio evolve in esplosione.
		Sovrappressione / Proiezioni	Significativo	Da modelli di simulazione analitici emerge che, per diversi scenari incidentali, le sovrappressioni generate hanno impatti all'esterno dei confini dello stabilimento. Per quanto riguarda la proiezione di frammenti si osserva che i reparti e i depositi contenenti esplosivo sono circondati da terrapieni aventi un'altezza pari almeno al colmo della copertura. In alcuni casi, tali locali sono protetti anche da rilievi naturali. In questo modo, le proiezioni dirette e con angolo di lancio basso, che posseggono maggior energia e possono essere lanciate ad altezza d'uomo, sono impedita e contenute dalla presenza di terrapieni.
		Tossicità	Non Significativo	Per il quantitativo e la tipologia di sostanze presenti in stabilimento non vi sono effetti per la popolazione (come da modelli di analisi sviluppati nel Rapporto di Sicurezza).

Rif.	Rapporto finale Inchiesta Pubblica	Controdeduzioni della Proponente	
		Rischio incendi e incidenti	
		TIPOLOGIA RISCHIO	VALUTAZIONE
		Ambientale	Non si riscontra la possibilità di danno ambientale dovuto ad inquinamento da esplosivi data la loro natura. Gli effetti incidentali si esauriscono nel breve termine e non comportano effetti a medio e lungo termine, a meno degli effetti materialmente distruttivi. Non esistono rischi ambientali per le reti di servizio. Nel caso di esplosione, la quantità di prodotti gassosi sviluppati è poco significativa rispetto all'evento principale. Infatti un'eventuale esplosione diffonde i gas in aria, che si diluiscono rapidamente e formano una colonna ascendente, anche per il fatto che i gas che si sprigionano sono molto più caldi dell'atmosfera, disperdendosi in alto rispetto al suolo.
		Effetto Domino	Non sono da considerarsi possibili effetti domino in quanto le distanze per innescare tali effetti sono molto minori rispetto a quelle a cui si trovano i fabbricati della RWM Italia SpA, che sono stati realizzati nel rispetto delle Norme dettate dal Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico di Pubblica Sicurezza, che prevede distanze di sicurezza notevolmente maggiori di quelle necessarie ad innescare effetti domino. Le distanze di sicurezza imposte dalla legge (Allegato B al RETULPS), sono verificate dalla Commissione Tecnica Territoriale per le sostanze esplosive. Inoltre gli edifici quali reparti di produzione e depositi sono dotati di tetto leggero e di adeguati terrapieni.

Rif.	Rapporto finale Inchiesta Pubblica	Controdeduzioni della Proponente
	Consumo di risorse	
1ad	<p>Alcuni partecipanti hanno rilevato una carente valutazione sul consumo di risorse. In particolare lo S.I.A. non fornisce dati numerici utilizzabili per una valutazione concreta. Lo studio è contraddittorio sulla presenza di acque sotterranee all'interno dell'area della Stabilimento e mancano informazioni sui pozzi di approvvigionamento dello Stabilimento.</p>	<p>Con l'Allegato DD, allegato allo SIA, è stata presentata la planimetria ove si evince l'ubicazione dei pozzi.</p> <p>Al paragrafo 5.2.3. "Pozzi" dello SIA (pag. 158) si è riportato:</p> <p>"La RWMI è in possesso di concessioni d'uso di acque sotterranee con portata inferiore a 10 l/s ai sensi del R.D. n. 1775/1933 relativamente all'utilizzo di n°5 pozzi.</p> <p>Di seguito l'elenco dei provvedimenti autorizzativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Pozzo P1 - pratica registrata al n. 10430 del 28.07.1994 dal Servizio del Genio Civile di Cagliari Sez. 32: entro la data del 20.08.1994 in sanatoria; – Pozzo P2 - pratica registrata al n. 10431 del 28.07.1994 dal Servizio del Genio Civile di Cagliari Sez. 32: entro la data del 20.08.1994 in sanatoria; – Pozzo P3 - pratica registrata al n. 10433 del 28.07.1994 dal Servizio del Genio Civile di Cagliari Sez. 32: entro la data del 20.08.1994 in sanatoria; – Pozzo P4 - pratica registrata al n. 10432 del 28.07.1994 dal Servizio del Genio Civile di Cagliari Sez. 32: entro la data del 20.08.1994 in sanatoria; – Pozzo P5 - Determinazione n. 89 del 27.04.2011 "Concessione alla derivazione di acqua sotterranea per uso industriale ai sensi del R.D. n. 1775/33 e s.m.i." della ex Provincia di Carbonia Iglesias; – Pozzo P5 - Determinazione n. 123 del 04.07.2011 "Concessione alla derivazione di acqua sotterranea per uso industriale, ai sensi del R.D. n. 1775/33 e s.m.i.. Rettifica Determinazione n° 89 del 27.04.2011" della ex Provincia di Carbonia Iglesias; – Pozzo P5 - Determinazione n. 295 del 20.06.2012 "Concessione alla derivazione di acqua sotterranea per uso industriale, ai sensi del R.D.

Rif.	Rapporto finale Inchiesta Pubblica	Controdeduzioni della Proponente
		Consumo di risorse
		<p>n. 1775/33 e s.m.i.. Rettifica Determinazione n° 123 del 04.07.2011” della ex Provincia di Carbonia Iglesias: voltura a RWM Italia S.p.A.;</p> <ul style="list-style-type: none"> – Pozzo P5 - Provvedimento Unico n. 34 del 24.03.2021 del Suape del Comune di Iglesias “Determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi in modalità asincrona”: la RWMI è stata autorizzata alla modifica della concessione d’uso del pozzo P5; – Pozzi P1, P3 e P4 - Provvedimento Unico n. 35 del 24.03.2021 del Suape del Comune di Iglesias “Determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi in modalità asincrona”: la RWMI è stata autorizzata alla modifica delle concessioni d’uso dei pozzi P1, P3 e P4. <p>Il pozzo P2 è crollato: RWM Italia ha provveduto a dare comunicazione tempestiva agli Enti.</p> <p>Vedasi planimetria – Allegato DD.”.</p> <p>Nella documentazione a disposizione degli Enti si fa riferimento alla planimetria prodotta come Allegato DD, la cui omissione è determinata dalle motivazioni di riservatezza espresse in precedenza e comunque tale da non precludere l’esercizio della consultazione, costituendo tali localizzazioni all’interno del sito informazioni di dettaglio in merito alla tematica di cui trattasi.</p> <p>Annualmente RWMI paga il canone di concessione d’uso di acque pubbliche, ai sensi dell’art. 35 del R.D. n. 1775/33, e fornisce, al Servizio del Genio Civile di Cagliari della Regione Autonoma della Sardegna ed alla Provincia Sud Sardegna, il rapporto letture-consumi dell’acqua utilizzata dai pozzi in riferimento per l’anno precedente.</p>

Rif.	Rapporto finale Inchiesta Pubblica	Controdeduzioni della Proponente
	Valutazione degli impatti carente e omissiva	
1ae	Alcuni interventi hanno riguardato le informazioni sui dati e sui risultati delle misure contenute nello S.I.A., ritenute assenti o insoddisfacenti. Per esempio, relativamente alle prove di scoppio già eseguite, è stato osservato che mancano i dati relativi ai quantitativi e alle tipologie di esplosivo per singola prova.	<p>RWMI fornisce agli Enti, in riferimento alle attività di scoppio, i dati relativi ai quantitativi e alle tipologie di esplosivo per singola prova; tali dati sono stati forniti in sede di istanza di VIA ex-post.</p> <p>RWMI ha esplicitamente richiesto che i documenti allegati all'istanza siano divulgati esclusivamente agli aventi diritto e non al pubblico (art. 24 Legge 241/1990 e art. 3 D.M. 415/1994), in virtù del fatto che lo Stabilimento è classificato tra quelli a rischio di Incidente Rilevante e che la documentazione contiene dati sensibili e privilegiati, con possibili conseguenze negative ai fini della Pubblica Sicurezza.</p>
1af	È opinione degli intervenuti che il livello informativo e di dettaglio dei progetti non consenta la compiuta valutazione degli impatti ambientali, in quanto sono del tutto assenti le informazioni principali sulle fasi di funzionamento del processo produttivo, sull'applicazione delle migliori tecnologie disponibili e sugli eventuali rischi di possibili incidenti.	Contrariamente a quanto sostenuto dagli osservanti, RWMI ritiene che il livello informativo destinato al "pubblico" dei progetti di cui trattasi consenta di avere una compiuta rappresentazione a livello informativo dei progetti stessi e degli Impatti a loro associati, essendo i dettagli "sottratti" alla pubblica consultazione per motivi di riservatezza ad avviso di RWMI necessari solo ai fini della specifica valutazione a carico degli Organi e degli Enti Preposti che, nel rispetto del vincolo di segretezza, ne dispongono ai fini delle necessarie valutazioni istruttorie di merito.
1ag	In merito alla valutazione dell'impatto acustico, come già rilevato in relazione agli effetti sulla Z.S.C., sono state fatte osservazioni e chiesti chiarimenti sui valori di picco determinati dall'attività del campo prove, ritenuti più rappresentativi dell'impatto rispetto agli altri valori indicati nello studio.	Nel riscontro fornito ai precedenti punti si trova adeguata risposta in merito all'influenza sulla Z.S.C. dell'impatto acustico associato all'esecuzione dei test nel Campo Prove, oltre che per l'entità della sorgente acustica in relazione alla distanza della zona protetta anche in ragione della consistenza concreta della presenza faunistica nella ZSC come sopra ricordato. Il Piano di Monitoraggio già definito dell'ARPAS potrà eventualmente essere integrato con misure di rumore da realizzare in prossimità della Z.S.C. in concomitanza all'effettuazione di prove di scoppio.
1ah	Secondo gli intervenuti, mancano adeguate misure di compensazione degli impatti, in particolare su habitat e vegetazione, con particolare attenzione al disturbo e alle incidenze su habitat e specie di interesse comunitario.	L'assenza di misure di compensazione è legata all'assenza di disturbo e incidenze su habitat e specie di interesse comunitario riconosciuta nei termini indicati nella monografia istruttoria sul campo prove della RAS richiamata in precedenza.

Rif.	Rapporto finale Inchiesta Pubblica	Controdeduzioni della Proponente
	Risultati dell'inchiesta	
1ai	<p>In relazione ai singoli macro argomenti, oggetto delle osservazioni pervenute e della discussione nell'ambito dell'incontro pubblico, rispetto alle quali la Proponente è stato invitato a fornire le proprie controdeduzioni e che, sulla base di quanto dichiarato nel corso dell'incontro, verranno fornite a valle dell'inchiesta pubblica, si può osservare e concludere quanto segue.</p> <p>L'inchiesta pubblica ha messo in evidenza la netta contrarietà da parte dei cittadini e delle varie associazioni partecipanti rispetto all'iniziativa imprenditoriale in essere (fatta eccezione per i rappresentanti di Confindustria e di FEMCA-CISL). In sede istruttoria si terranno in debito conto le diverse posizioni emerse, relative anche agli aspetti socio economici, attraverso le necessarie valutazioni circa l'analisi delle alternative, compresa l'Opzione 0, e l'Analisi costi benefici.</p>	
1aj	<p>Relativamente alle numerose osservazioni sui profili urbanistici, edilizi e paesaggistici del progetto, tenuto anche conto che, come stabilito dalla citata sentenza del Consiglio di Stato, il procedimento autorizzatorio relativo ai nuovi reparti R200 e R210 e al campo prove R140, deve essere rinnovato ab imis, le stesse saranno oggetto di approfondimento in sede istruttoria, nell'ambito del presente procedimento, che prevede il diretto coinvolgimento degli enti deputati al rilascio dei vari titoli.</p>	Si rimanda ai riscontri in rif. 1m, rif. 1n e rif. 1o.
1ak	<p>In merito a quanto osservato sulla non applicabilità della V.I.A. ex post, si rileva che per il caso in questione ricorrono le condizioni per l'applicazione delle disposizioni di cui al c. 3 dell'art. 29 del D.Lgs. 152/2006, e s.m.i., e, in particolare, della fattispecie introdotta dal terzo "ovvero", il cui presupposto è, per l'appunto, il caso di "[...] annullamento in sede giurisdizionale [...] dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a V.I.A. o dei provvedimenti di V.I.A. relativi ad un progetto già realizzato o in corso di realizzazione [...]".</p>	Si rimanda ai riscontri in rif. 1d, rif. 1e, rif. 1f, rif. 1g e rif.1l.

Rif.	Rapporto finale Inchiesta Pubblica	Controdeduzioni della Proponente
	Risultati dell'inchiesta	
1al	Alla luce di quanto rilevato sulle carenze della documentazione depositata, nelle controdeduzioni la Proponente dovrà integrare la medesima con una descrizione per il pubblico del progetto di efficientamento e potenziamento delle attività dello Stabilimento, anche tramite adeguati schemi e figure.	Si rimanda ai riscontri in rif. 1i e all'Allegato 5.
1am	In fase istruttoria verrà richiesto che lo S.I.A. redatto dalla Proponente risponda a quanto indicato dal Servizio scrivente con la nota prot. D.G.A. n. 9947 del 19.04.2022: <i>“considerato il divieto di frazionamento artificioso o scomposizione artificiosa del progetto e la necessità di una valutazione degli effetti cumulativi, riportati anche nelle motivazioni della sentenza citata, nell’ambito della V.I.A. degli interventi in oggetto, dovrà tenersi conto anche dell’impianto preesistente, e, in particolare, di tutti gli interventi successivi alla data di rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.), nonché del complesso delle attività produttive svolte nell’intero stabilimento; la valutazione non si dovrà limitare all’impatto futuro sull’ambiente degli impianti in oggetto, ma dovrà considerare l’impatto ambientale intervenuto a partire dalla loro realizzazione e, pertanto, la documentazione presentata dovrà contenere, ad esempio, anche i risultati delle attività di monitoraggio, eventualmente svolte in precedenza, relativi sia alla fase di realizzazione che di esercizio”</i> .	La Proponente, in fase istruttoria, provvederà a dare risposta a quanto richiesto dagli enti preposti.
1an	Quanto rilevato in merito al mancato inserimento delle strutture/depositi ubicati esternamente allo stabilimento principale dovrà essere approfondito dalla Proponente nelle controdeduzioni e nelle successive fasi istruttorie al fine di definire l'eventuale connessione funzionale delle strutture/depositi in questione e consentire una compiuta valutazione degli impatti in termini cumulativi.	Si rimanda ai riscontri in rif. 1f e rif. 1l.
1ao	Gli aspetti relativi ai vincoli segnalati e alle eventuali interferenze con le aree tutelate dovranno essere oggetto di ulteriori elaborazioni e approfondimenti da parte della Proponente. Gli stessi verranno attentamente valutati nel proseguo dell'iter, coinvolgendo in sede istruttoria gli Enti specificamente competenti.	La Proponente, in fase istruttoria, provvederà a dare riscontro a quanto richiesto dagli enti preposti.

Rif.	Rapporto finale Inchiesta Pubblica	Controdeduzioni della Proponente
	Risultati dell'inchiesta	
1ap	In particolare, nell'analisi delle aree a pericolosità idraulica si dovrà tenere conto della variante puntuale al P.A.I. di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 15.07.2021 del Comune di Iglesias, approvata, ai sensi degli artt. 8 e 37 delle Norme di Attuazione del P.A.I. ed in attuazione delle Direttive approvate dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino con deliberazione n. 1 del 4 dicembre 2020, con Determinazione n. 237 prot. n. 11977 del 22.11.2022 della Direzione Generale dell'Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna (A.R.D.I.S.), che avrà modo di esprimersi nel merito.	La Proponente, in fase istruttoria, provvederà a dare riscontro a quanto richiesto dagli enti preposti.
1aq	Con riferimento alle osservazioni sulla valutazione degli impatti sulla Z.S.C. ITB041111 "Monte Linas Marganai", così come previsto dalle Direttive regionali per la valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.) di cui alla Delib.G.R. 30/54 del 2022, considerato che le opere in progetto ricadono in prossimità della Z.S.C., pur essendo esterne alla stessa, nel presente procedimento è inclusa la valutazione di incidenza ambientale, al fine di valutare le potenziali incidenze, dirette e indirette, dell'intervento sulle componenti biotiche ed abiotiche della stessa Z.S.C. In fase istruttoria, si verificherà che la documentazione redatta dalla Proponente, contenga le informazioni relative alla stima delle potenziali interferenze del progetto in rapporto alle caratteristiche degli habitat e delle specie tutelati nella Z.S.C., tenendo conto degli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie presenti. Particolare attenzione verrà posta all'analisi dell'eventuale alterazione del clima acustico causato dalle attività svolte nello Stabilimento, tra cui le prove di scoppio del nuovo campo prove, che potrebbe determinare incidenze negative sulle specie animali presenti, anche tramite l'analisi dei risultati dei monitoraggi già eseguiti durante l'esercizio.	Si rimanda ai riscontri in rif. 1x e in rif. 1y.
1ar	Anche con riguardo alla valutazione degli impatti sulle altre componenti ambientali (suolo, ambiente idrico, salute pubblica), gli aspetti segnalati, tra cui la gestione delle terre e rocce da scavo, il consumo di risorsa idrica, il trattamento e lo scarico delle acque	La Proponente, in fase istruttoria, provvederà a dare riscontro a quanto richiesto dagli enti preposti.

Rif.	Rapporto finale Inchiesta Pubblica	Controdeduzioni della Proponente
	Risultati dell'inchiesta	
	meteoriche dilavanti, il rischio di incendio e di incidenti, saranno oggetto, in sede istruttoria, di approfondimento e di conseguente eventuali individuazione, da parte della Proponente, di opportune misure di mitigazione e compensazione.	
1as	Infine, considerate le osservazioni sulle censure e limitazioni delle informazioni tecniche pubblicate, si fa presente che la Proponente, nel Modulo 7 (istanza di V.I.A. ex-post), ha esplicitamente richiesto che i documenti allegati all'istanza siano divulgati esclusivamente agli aventi diritto e non al pubblico (art. 24 Legge 241/1990 e art. 3 D.M. 415/1994), in virtù del fatto che lo Stabilimento è classificato tra quelli a rischio di Incidente Rilevante e che la documentazione contiene dati sensibili e privilegiati, con possibili conseguenze negative ai fini della Pubblica Sicurezza. La documentazione pubblicata nel portale Sardegna Ambiente è pertanto priva delle informazioni non divulgabili al pubblico. In ogni caso, si ritiene opportuno richiedere alla Proponente di individuare ulteriori modalità, anche integrando la documentazione attualmente resa disponibile, al fine di consentire una adeguata conoscenza, da parte del pubblico interessato, delle caratteristiche del progetto e dei relativi impatti.	In virtù del fatto che lo Stabilimento è classificato tra quelli a rischio di Incidente Rilevante e che la documentazione contiene dati sensibili e privilegiati, con possibili conseguenze negative ai fini della Pubblica Sicurezza, si ritiene che gli omissis su informazioni di dettaglio che comunque sono a disposizione delle Amministrazioni ai fini delle istruttorie di merito, non siano tali da pregiudicare la comprensione del progetto a fini conoscitivi, fermi i dettagli che si ritengono appannaggio degli organi tecnici chiamati ad esprimersi nell'ambito dell'istruttoria da essi condotta, e per questo presenti nelle versioni dei documenti a loro disposizione.